

ALLEGATO A) ALL'ATTO 128225-49464 DI REPERTORIO ROGITO ---

NOTAIO LUISA QUAGLINO RINAUDO -----

----- STATUTO -----

Si è costituita l'Associazione "Comitato Collaborazione Medica", abbreviabile ove consentito "CCM". La sede dell'Associazione è a Torino, con indirizzo in corso Giovanni Lanza n. 100. Spetta all'Assemblea dei Soci deliberare la variazione della sede sociale e l'apertura di sedi secondarie o periferiche. --
La variazione dell'indirizzo della sede nell'ambito della stessa città non costituisce modifica statutaria e potrà essere decisa del Consiglio Esecutivo -----

1. SCOPI -----

1.1. L'Associazione tende a promuovere, in accordo con la Carta delle Nazioni Unite, nell'ambito della vita e dell'ideale di ciascuna nazione, il rispetto universale dei diritti e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza, lingua, sesso e religione e vuol contribuire alla edificazione di un mondo di pace, dove, grazie alla collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà, la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e la sua inserzione nella Costituzione dei Paesi indipendenti, diventi realtà. L'Associazione riconosce come suo specifico la promozione della salute e di migliori condizioni di vita per le popolazioni dei paesi a basso reddito. In particolare intende: -----

- 1- sostenere anche con supporto finanziario e consulenze programmi di sviluppo gestiti da controparti locali; -----
- 2- intervenire in situazioni di crisi umanitaria; -----
- 3- inviare nei paesi suddetti personale specializzato ove necessario e richiesto; -----
- 4- promuovere la crescita professionale del personale locale mediante attività

di formazione e riqualificazione sia nei PVS che in Italia -----

5- promuovere una cultura della solidarietà in Italia attraverso attività di educazione allo sviluppo e di informazione; -----

6- promuovere interventi anche a favore di immigrati extracomunitari, in collaborazione con altri enti pubblici o privati operanti nel settore. -----

1.2 L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fine di lucro. -----

1.3 Nello spirito del proprio Statuto, l'Associazione intende applicare in collaborazione con le autorità nazionali dei paesi in cui opera e con le organizzazioni nazionali ed internazionali operanti nello stesso territorio, i principi della cooperazione internazionale definiti nella Carta delle Nazioni Unite. ---

1.4 L'Associazione si impegna ad escludere dalla propria attività qualsiasi volontà di imporre ideologie o di promuovere interessi esterni nei paesi in cui opera. -----

2. SOCI -----

2.1 Possono essere Soci del CCM tutti coloro che ne condividono lo spirito e le finalità previa domanda al Consiglio Esecutivo e versamento della quota associativa. I soci partecipano alle attività dell'Associazione e all'Assemblea generale con diritto di voto. -----

2.2. La qualifica di Socio può decadere per: -----

1- dimissione presentata per iscritto al Consiglio Esecutivo; -----

2- esclusione pronunciata dal Consiglio Esecutivo per giustificato motivo; ---

3- mancato pagamento della quota sociale -----

2.3 Ogni persona che abbia perso la qualità di Socio, ha diritto ad appellarsi all'Assemblea dell'Associazione che si dovrà pronunciare alla prima riunione ordinaria. -----

2.4 Quote sociali -----

2.4.1. Le quote sociali sono versate annualmente pena decadenza dalla qualifica di Socio. -----

2.4.2. L'importo delle quote è determinato annualmente dal Consiglio Esecutivo. -----

2.4.3. Il termine ultimo per il versamento della quota sociale è entro il 31 marzo di ogni anno, salvo deroghe decise dal Consiglio Esecutivo. -----

2.4.4. Le quote associative non possono essere trasmesse a terzi, nè per atto tra vivi nè mortis causa. -----

3. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -----

3.1. Gli organi dell'associazione sono l'Assemblea, il Consiglio Esecutivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti. -----

3.2 ASSEMBLEA -----

3.2.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno presso la sede sociale o altrove come indicato nell'avviso di convocazione scritto dal Presidente.

L'Assemblea si riunisce straordinariamente ogni qualvolta lo decida il Consiglio Esecutivo o almeno la metà dei Soci ne faccia domanda. -----

3.2.2. Ogni Socio ha diritto a partecipare all'Assemblea con diritto di voto.

Un Socio assente può dare mandato scritto ad altro Socio di rappresentarlo.

Ogni socio può avere un massimo di una delega. L'Assemblea in prima convocazione può deliberare solo se almeno i 2/3 -due/terzi- dei soci sono presenti anche per delega. Le decisioni sono prese a maggioranza dei Soci presenti o rappresentati. In seconda convocazione l'Assemblea è legittimamente

costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le decisioni sono prese a maggioranza semplice dalla metà più uno dei votanti, salvo il maggior quo-

rum necessario in caso di delibera sullo scioglimento, fusione o incorporamento dell'Associazione come previsto dall'articolo 5 del presente statuto. ---

3.2.3. L'Assemblea: -----

1- approva e modifica lo statuto -----

2- approva le ammissioni e le esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Esecutivo -----

3- elegge i membri del Consiglio Esecutivo; -----

4- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti; -----

5- esamina ed approva il rapporto del Consiglio Esecutivo per l'esercizio precedente, ivi compreso il rendiconto finanziario; -----

6- esamina ed approva il programma presentato dal Consiglio Esecutivo per l'esercizio successivo; -----

7- prende tutte le decisioni necessarie su proposta dei Soci. -----

3.3. CONSIGLIO ESECUTIVO -----

3.3.1. Il Consiglio Esecutivo è composto dai 7 (sette) soci che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze in sede di elezione assembleare. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Esecutivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il/i Vicepresidente/i, il Tesoriere. -----

3.3.2. Eleggibilità dei Soci: -----

1- Possono essere eletti nel Consiglio Esecutivo i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per almeno 2 anni -----

2- Non possono far parte del Consiglio il personale dipendente o con contratto di collaborazione, i consulenti ed eventuali Soci in prolungato servizio all'estero per oltre sei mesi -----

3- Non possono ricoprire cariche elettive membri che ricoprono cariche analoghe in altre associazioni che operino nello stesso settore. -----

3.3.4. Il Consiglio Esecutivo ha la responsabilità di prendere tutte quelle decisioni necessarie al raggiungimento dei fini dell'Associazione ed alla sua vita e sviluppo. In particolare: -----

1- dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea; -----

2- decidere le ammissioni e le esclusioni dei Soci, sottoponendo le proprie delibere all'approvazione dell'Assemblea; -----

3- promuovere il reperimento dei fondi e deciderne la destinazione -----

4- definire la struttura e le procedure operative dell'Associazione -----

5- deliberare sulla proposta di nuovi progetti e sulla continuazione di quelli in corso; -----

6- valutare periodicamente lo stato dei progetti e delle attività dell'Associazione in base ai rapporti di avanzamento. -----

7- sottoporre all'Assemblea una relazione annuale sull'attività e bilancio dell'Associazione per l'esercizio concluso e il programma per il successivo; -----

1- autorizzare la stipula dei contratti del personale espatriato e del personale dipendente; -----

2- autorizzare la stipula di contratti e accordi con terzi: governi, organizzazioni non governative, gruppi di collaborazione, eccetera; -----

3- definire l'ammontare della quota associativa annuale. -----

3.3.5. La convocazione del Consiglio Esecutivo è valida se convocata dal Presidente, da uno dei Vicepresidenti o da almeno 3 Consiglieri. La convocazione può avvenire anche a mezzo di comunicazioni e-mail e/o fax con tali mezzi confermata. -----



3.3.6. E' necessaria la partecipazione di almeno quattro Consiglieri per rendere valide le decisioni del Consiglio Esecutivo. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. -----

3.3.7. La carica di Consigliere può decadere per: -----

1- dimissione presentata per scritto al Presidente -----

2- esclusione pronunciata dal Consiglio Esecutivo per gravi motivi -----

3- mancata partecipazione a più di tre consecutive riunioni ordinarie del Consiglio Esecutivo in assenza di giustificati motivi. -----

3.3.8 Un Consigliere può richiedere una sospensione temporanea della sua carica per giustificati motivi per un periodo non superiore a sei mesi -----

3.3.9 I Consiglieri CCM si impegnano ad esercitare la loro azione a titolo volontario, fatto salvo il rimborso delle spese vive. -----

3.3.10 In caso di necessità per la sostituzione di un Consigliere decaduto o temporaneamente sospeso, il Consiglio Esecutivo farà riferimento alla lista degli eletti esclusi richiedendo la disponibilità all'assunzione della carica all'interessato che dovrà confermarla entro i quindici giorni successivi. Il nuovo Consigliere sarà il primo escluso della lista che abbia dato la propria disponibilità. -----

3.4. PRESIDENTE -----

3.4.1. Il Presidente dura in carica tre anni e rappresenta l'Associazione. -----

Il Consiglio Esecutivo nomina uno o due Vicepresidenti. Ciascuno dei Vicepresidenti nominati, con firma libera e disgiunta, potrà sostituire il Presidente in caso di suo impedimento svolgendo tutte le sue funzioni, salvo le eventuali limitazioni dei poteri che il Consiglio Esecutivo potrà stabilire all'atto della nomina. -----

3.4.2 Al Presidente ed in sua mancanza a ciascuno dei Vicepresidenti nominati, per questi ultimi nei limiti della nomina, spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

3.5 TESORIERE -----


3.5.1. Al Tesoriere spetta il controllo della tenuta della contabilità, la firma e la rappresentanza con il Presidente ma a firme disgiunte nei confronti degli Istituti di Credito per aperture di conti correnti e relativi e dipendenti versamenti e prelievi. Il Tesoriere risponde al Consiglio Esecutivo della corrispondenza della Amministrazione e destinazione dei fondi alle direttive del Consiglio Esecutivo. -----

3.6 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -----

3.6.1. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri ordinari e due supplenti, nominati anche fra i non Soci. Almeno uno dei membri del Collegio dovrà essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. I revisori dei conti durano in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e devono verificare almeno due volte l'anno la correttezza della gestione contabile. Inoltre devono redigere la relazione al rendiconto annuale. Delle Verifiche deve essere dato atto con verbali redatti su apposito registro. -----

4 PATRIMONIO E FINANZE -----

4.1 Le risorse dell'Associazione sono costituite da : contributi dei Soci, contributi di amici e simpatizzanti, da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni di persone fisiche o Enti Pubblici e privati, nonché da ogni altro bene che pervenga all'Associazione e che concorra ad incrementare il patrimonio secondo le determinazioni assunte dal Consiglio Esecutivo e nel rispetto della



legge. -----

4.2 E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'esercizio finanziario è di un anno e comincia dal primo gennaio e termina al 31 dicembre; a conclusione di ciascun esercizio e non oltre il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio Esecutivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo. I conti verranno verificati due volte all'anno dal Collegio dei revisori dei Conti. -----

4.3 Il Bilancio deve contenere l'indicazione analitica di tutte le entrate e le risorse di cui all'articolo 4.1 -----

5 SCIoglimento, FUSIONE, INCORPORAMENTO -----

5.1 Lo scioglimento anche anticipato è deliberato dall'Assemblea con la presenza, anche per delega, ed il voto favorevole di almeno i tre quarti (tre/quarti) dei Soci Ordinari. -----

5.2 In questo caso l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che formeranno il Consiglio di Liquidazione, devolvendo un eventuale attivo in conformità delle deliberazioni che l'Assemblea prenderà tenuto conto della natura dell'Associazione e quindi a fini analoghi a quelli propri di questa. -----

5.3 La fusione o l'incorporamento dell'Associazione in altri organismi od associazioni è deliberato dall'Assemblea con la presenza, anche per delega, ed il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci. -----

In originale firmato: Giuseppe Meo-Luisa Quaglino Rinaudo Notaio -----

Reg. Torino 2^o Ufficio il 14 luglio 2004

N. 3462 Serie 1 € 128,11

Tassa Trascr. L. INVIM L.

Copia conforme all'originale in più fogli muniti
delle prescritte firme.

Torino, 15 luglio 2004

Luigi



